



## **REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**



## PROVINCIA DI CUNEO

### **REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

#### Art. 1 – Oggetto del regolamento e tipologia del rapporto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto di lavoro con prestazione oraria ridotta rispetto all'orario ordinario previsto dal contratto collettivo del comparto Enti Locali.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
3. Il rapporto di lavoro tempo parziale può essere di tipo orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana, oppure di tipo verticale, con esclusione della modalità annuale, con prestazione lavorativa articolata almeno su tre giorni settimanali.
4. La durata della prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
5. Nel caso in cui il/la dipendente sia affetto da patologie oncologiche di cui all'art.5 o sia portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/92, la durata può scendere fino al limite minimo previsto per legge, pari a 11 ore settimanali.
6. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part time) può essere concessa dall'Amministrazione, come previsto dalla Legge Finanziaria 23/12/96 n.662, art. 1, commi dal 56 al 59, così come modificata dalla L. n.133 del 06/08/08, art.73, nonché dal CCNL 14/09/2000, artt.4,5 e 6.

#### Art. 2 – Contingenti di rapporti a tempo parziale

1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale di ciascuna categoria.
2. In deroga al precedente comma, il limite del 25% è elevato al 35% e l'ulteriore 10% è riservato al personale che si trova nelle seguenti situazioni:
  - portatore/ice di handicap ai sensi della L.104/92 o invalido/a civile maggiore del 70%;
  - presenza nel nucleo familiare di un portatore/ice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/92;
  - genitore di figli/e minori, in relazione al loro numero, alla loro età ed alla comprovata difficoltà familiare della loro cura;
  - figlio/a di genitori anziani invalidi civili maggiori del 70%.
3. In questi casi non ci sono limiti temporali alla presentazione delle domande, sulle quali l'ente si pronuncia entro 15 giorni.
4. La trasformazione a part time di un rapporto a tempo pieno non costituisce presupposto all'autorizzazione ad un'assunzione sostitutiva presso l'unità organizzativa interessata.

Art. 3 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro  
da tempo pieno a tempo parziale

1. L'Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta scritta dei/delle dipendenti interessati/e, presentata secondo le modalità che seguono.
2. I/Le dipendenti interessati/e devono presentare specifica istanza con cadenza semestrale (periodo 1 gennaio - 30 giugno e periodo 1 luglio - 31 dicembre di ogni anno), salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000.
3. La richiesta di trasformazione può essere a tempo indeterminato o limitata nel tempo. In quest'ultimo caso occorre specificare la durata in anni, con un minimo di 2, della riduzione oraria richiesta, al termine della quale il rapporto torna a tempo pieno, fatto salvo quanto previsto all'art.10.
4. La domanda si redige su un modulo a cui si allega l'autocertificazione attestante il possesso del diritto di cui all'art.5 o dei titoli di preferenza, indicati all'art.4.
5. Il Dirigente del Settore di appartenenza del/la dipendente deve esprimere sul modello, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio, tenuto conto in particolare dell'erogazione dei servizi essenziali ed istituzionali.
6. Il parere del dirigente è vincolante e può essere così articolato:

- parere favorevole e conferma del tipo di articolazione della prestazione lavorativa, dell'arco temporale di durata e della modulazione dell'orario di lavoro indicati dal/la dipendente, eventualmente dopo aver concordato con quest'ultimo/a dei correttivi.

Nell'esprimere il proprio parere il/la dirigente può limitare nel tempo la durata del part time, se richiesto a tempo indeterminato o per un arco di tempo ritenuto pregiudizievole per il servizio. Alla scadenza del periodo autorizzato il/la dirigente può eventualmente concordare con il/la dipendente una proroga, se permane l'interesse al part time, alla luce della situazione del servizio al momento della scadenza.

- parere negativo, per evitare pregiudizio alla funzionalità della struttura al fine dell'erogazione dei servizi, così come previsto all'art.73 della L.133/08. Il diniego va motivato da parte del dirigente.

Sarà espresso diniego nel caso si rilevi un conflitto di interessi tra l'attività svolta presso l'ente ed una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

6. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta e contenente una chiara indicazione del numero di ore lavorative settimanali, del tipo di articolazione della prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro, della decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, del trattamento economico.

#### Art. 4 - Criteri di priorità

1. In tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono i contingenti massimi previsti dall'art. 2, viene data la precedenza ai/alle lavoratori/ici:
  - a) il cui coniuge, figli/e o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  - b) che assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi della L.104/92, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua;
  - c) con figli/e conviventi di età non superiore a 13 anni;
  - d) con figli/e conviventi in situazione di handicap grave;
  - e) familiari fino al 1° grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA, impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche;
  - f) impegnati/e in attività di volontariato ai sensi della L.11/8/1991, n.266.
2. A parità di condizioni, la priorità è riservata alla domanda pervenuta in data anteriore. Nel caso di domande pervenute contestualmente, hanno preferenza i/le richiedenti con maggiore anzianità di servizio presso l'ente.

#### Art. 5 - Diritto alla trasformazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art.4, hanno diritto alla trasformazione a part time del rapporto i/le lavoratori/ici affetti/e da patologie oncologiche, per cui residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica istituita presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente (art.12 bis D.Lgs.n.61/2000).
2. Tali lavoratori/ici hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto a tempo pieno, su richiesta.
3. La determinazione di trasformazione deve essere assunta entro 15 giorni dall'istanza dell'interessato/a.

#### Art. 6 - Casi di esclusione e di limitazione

E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

- a) per il personale che ricopre il ruolo di dirigente;
- b) per il personale incaricato di posizione organizzativa, che può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di rinuncia all'incarico conferitogli/le;
- c) per il personale neo-assunto durante il periodo di prova e nei due anni successivi alla sua conclusione;
- d) per il personale del servizio di vigilanza con profilo di istruttore direttivo servizio vigilanza, istruttore di vigilanza o guardia caccia e pesca (agente).

## Art. 7 - Orario di lavoro

1. Le ore lavorative giornaliere teoriche, al fine di garantire di norma la compresenza nelle fasce orarie di obbligo, sono comprese fra un minimo un massimo, così articolato:

- in caso di prestazione di mezza giornata da un minimo di 4 ore ad un massimo di 5,30;
- in caso di prestazione per l'intera giornata da un minimo di 7 ad un massimo di 9 ore, esclusa la pausa mensa ove spettante.

2. E' prevista una deroga al precedente comma solo nel caso degli agenti stradali con part time verticale su base settimanale, quando lo richiedano le esigenze di servizio legate al lavoro in squadra.

## Art. 8 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il/la dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore di appartenenza, modifiche della percentuale dell'attività lavorativa, della tipologia di tempo parziale e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, non prima che siano decorsi almeno 2 anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica.
2. Il termine previsto nel precedente comma 1 non trova applicazione nel caso in cui vengano a determinarsi le condizioni indicate al comma 1 dell'art. 4, lett a), b) e d).
3. Le tempistiche della trasformazione sono le stesse indicate all'art.3.

## Art. 9 - Trattamento economico e normativo

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, mentre i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono anche non essere direttamente proporzionati all'orario adottato.
3. Le ferie, le festività soppresse, i permessi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 19 del CCNL 6 luglio 1995, le assenze per malattia ed i congedi parentali spettano nella stessa quantità stabilita per il rapporto a tempo pieno. La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è la stessa prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. I permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 15 (Diritto allo studio) del CCNL 14/09/2000 sono riproporzionati all'orario di lavoro svolto.

#### Art. 10 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

1. I/Le dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale possono richiedere di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. E' prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno per motivate esigenze, anche prima dei due anni.
2. I/Le dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio dovranno farne richiesta scritta, indirizzata al Dirigente del Settore di appartenenza e al Dirigente del Settore Personale, con le scadenze previste all'art.3, comma 2. Il Dirigente competente valuta la richiesta sulla base delle esigenze organizzative, fatta salva la verifica della copertura finanziaria della maggiorazione oraria, effettuata dal Dirigente del Settore Personale, in carenza della quale non è possibile aderire alla richiesta, e la stessa verrà inserita nella programmazione triennale delle risorse per il personale.

#### Art. 11 - Principio di non discriminazione

Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nella stessa categoria.

### **Indice**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e tipologia del rapporto
- Art. 2 - Posti a tempo parziale
- Art. 3- Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
- Art. 4 - Criteri di priorità
- Art. 5- Diritto alla trasformazione
- Art. 6 - Casi di esclusione e di limitazione
- Art. 7 - Orario di lavoro
- Art. 8 - Modifiche del rapporti di lavoro a tempo parziale
- Art. 9 - Trattamento economico e normativo
- Art. 10 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
- Art. 11 - Principio di non discriminazione